



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 49 DEL 03 FEB. 2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'A.S.S.A.P. – “Azienda Socio-Sanitaria alla Persona Maria Antonietta Infranca – San Giacomo” di Castelvetrano per servizio educativo-assistenziale a semiconvitto in favore di minori – Prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila diecimila il giorno Tre del mese di Febbraio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Chiofalo Vincenzo nella sua qualità di V. Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
	✓
✓	
	✓
✓	
✓	
	✓
✓	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione dell'A.S.S.A.P. "M. A. Infranca – San Giacomo" di Castelvetro con sede legale in piazza Dante, n. 1;

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata di anni 1 a decorrere da gennaio 2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Istituto di Ricovero per minori, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996;

TENUTO CONTO che l'A.S.S.A.P. "M. A. Infranca – San Giacomo" di Castelvetro, risulta iscritta all'Albo Regionale, ai sensi della L.R. n. 22/86, al n. 3805 del 06/12/2013, nella sezione Minori – Tipologia Istituto di Ricovero a Semiconvitto;

RITENUTO, quindi necessario approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dell'A.S.S.A.P. "M. A. Infranca – San Giacomo" di Castelvetro con sede legale in piazza Dante, n. 1, per l'accoglienza di n. 10 minori di ambo i sessi di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

CHE la spesa presunta per il servizio, dal mese di gennaio 2017 e sino al 31/12/2017, ammonta a circa € 53.750,00 e quindi risulta necessario provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art.163, comma 3° del D. Lgs. 267/2000, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2017,

dando atto che il superiore importo, ai sensi del D. Lgs 126/2014, è esigibile per € 49.665,00 nell'anno 2017 e per € 4.085,00 nell'anno 2018;

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D.L. n 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dell'A.S.S.A.P. "M. A. Infranca – San Giacomo" di Castelvetro con sede legale in piazza Dante n.1, che avrà la durata di 1 anno a decorrere dal mese di gennaio 2017, per l'accoglienza di n. 10 minori di ambo i sessi di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 2) **PRENOTARE**, ai sensi dell'art. 163 comma 3° del D. Lgs. 267/2000, la spesa presumibilmente calcolata, per il suddetto periodo, pari ad € 53.750,00, a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 del redigendo bilancio di previsione dell'anno 2017,

dando atto che il superiore importo, ai sensi del D. Lgs 126/2014, è esigibile per € 49.665,00 nell'anno 2017 e per € 4.085,00 nell'anno 2018;

- 3) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.


Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R.
44/91

Castelvetro, li

03 FEB. 2017


IL SEGRETARIO COMUNALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero consorzio Comunale di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 04/2017 del 03/02/2017 Prot. 05

AL Segretario Generale
Dr Livio Elio Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare della Giunta Municipale .

Proposta di delibera Settore Servizi al Cittadino Ufficio Sussidi Economici:

Oggetto: Approvazione progetto di "Assistenza all'Infanzia" per l'anno 2017 dell' A.S.S.A.P. Azienda socio sanitaria alla persona Maria Antonietta Infratte via Governo di Castelvetroano- Prenotazione impegno di spesa .

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità- art.88 ; .


Messo atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Espresso parere favorevole di prenotare la spesa presumibile pari ad euro 53.750,00
al redigendo bilancio di previsione 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Ing. Nestori Maria (Presidente)



Dr. Nestori Angela (Componente)



Dr. Elia Giacomo (Componente)



**CONVENZIONE
RELATIVA AD ATTIVITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
IN FAVORE DI MINORI**

L'anno 2017 il giorno _____ () del mese di _____ nei locali dei Servizi Sociali tra l'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, d'ora in avanti designata con il termine «A.C.» legalmente rappresentata dal Dirigente ad interim: Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Castelvetrano, ed la Dott.ssa Concetta Maltese, nella qualità di Commissario Straordinario dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Azienda Socio Sanitaria alla Persona Maria Antonietta Infranca - San Giacomo", d'ora in avanti designato con il termine «Ente», con sede in Castelvetrano nella Piazza Dante n.1, iscritto all'albo regionale ex art. 26 legge regionale 09 Maggio 1986, n. 22 sezione Minori tipologia Istituto di Ricovero, giusto decreto n. 3805 del 06 dicembre 2013 del Dirigente Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglie e delle Politiche Sociali Serv.2, per svolgere attività educativo - assistenziale in favore di minori con capacità ricettiva di n. 40 unità

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Castelvetrano in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza e in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi intende pervenire all'integrale sviluppo del minore, a difesa dell'integrità della famiglia e dei suoi compiti;
- che la legge 4 maggio 1983, n. 184 ha riaffermato il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia;
- che la presenza di minori le cui famiglie sono temporaneamente impossibilitate o inidonee a provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione, è necessario autorizzare il ricovero in istituti solo e in quanto non è praticabile in alternativa l'affidamento ad altro nucleo familiare od altra forma di sostegno alla famiglia;
- che nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio l'Amministrazione comunale intende avvalersi delle prestazioni rese da enti educativi-assistenziali;
- che il ricovero semiconvittuale dei minori per alcune realtà delle aree a rischio, spesso richiesto dagli stessi giudici minorili, può rivelarsi anche risposta efficace per contrastare l'insorgenza delle cause del disagio, della devianza e della stessa criminalità;
- che l'Ente predetto si propone di concorrere ai superiori obiettivi ponendo a disposizione del comune nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione, locali, attrezzature, arredi ed impianti ed utilizza personale specificamente qualificato come appresso riportato;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'Amministrazione comunale ad affidare in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione dei servizi di ricovero ad enti del privato sociale, pervenendo ad economie di bilancio per il contenimento della spesa e ad una maggiore efficienza delle prestazioni e della migliore qualità dei servizi;
- che la peculiarità dei servizi socio-assistenziali legittima la scelta dello strumento della convenzione atteso il carattere di tipo "relazionale" delle prestazioni richieste;
- che la convenzione trova altresì previsione nell'art. 16 della legge n. 22/86, 4° comma, lett. c), nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, I comma, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente contraente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La convenzione ha per oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione e l'istruzione di n.10 minori di ambo i sessi di età compresa tra i tre e i diciotto anni, tramite ricovero disposto dall'Amministrazione Comunale o da altre autorità direttamente abilitate dalla vigente legislazione.

La permanenza in istituto può essere prorogata oltre il limite di età previsto a completamento degli studi in corso, previa autorizzazione dell'A.C.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso l'A.C. può essere chiamata a rispondere di utenti ammessi in eccedenza rispetto agli autorizzati, ad eccezione di singoli provvedimenti di ricovero disposti dall'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa e dell'autorità locale di P.S.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 minori per i quali l'A.C. ha disposto il ricovero dietro domanda dell'esercente la potestà genitoriale o di chiunque, ravvisandone la necessità per il minore, segnali il caso alla pubblica autorità.

Ogni autorizzazione di ricovero indirizzata all'ente deve essere corredata da documentazione attestante la situazione anagrafica, sanitaria e scolastica del minore e deve inoltre essere corredata da una relazione dell'ufficio di servizio sociale sulla personalità del minore e sull'ambiente socio-familiare di appartenenza. L'autorizzazione al ricovero deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio refluenti nell'esercizio successivo e di eventuale permanenza durante il periodo estivo e di vacanza scolastica.

Su segnalazione e parere dell'ufficio di servizio sociale l'A.C. può procedere al ricovero urgente del minore in caso di accertato rischio di abbandono mediante ordinanza del sindaco cui deve far seguito entro giorni 15 l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'Ente accertata la regolarità del provvedimento comunale di autorizzazione al ricovero riportante in modo inequivocabile l'impegno di spesa assunto, accoglie il minore in carico e notifica a tutti gli effetti il giorno in cui ha inizio il ricovero, dandone segnalazione, ove necessario, alla competente autorità minorile.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del minore si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni di indigenza e di bisogno che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per decisione dell'esercente la potestà genitoriale.

In ogni caso l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione dell'avvenuta dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta convenuta sino al giorno di effettivo allontanamento del minore, a nulla rilevando l'orario di effettiva dimissione.

Art. 4 Prestazioni

L'attività si articola in semiconvitto.

L'Ente si impegna a:

- a. mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività educativo-assistenziale;
- b. svolgere un'attività educativo-assistenziale, anche attraverso attività socio-culturali e ricreative, che miri all'integrale e armonico sviluppo della personalità del minore, avendo cura di favorire il rapporto con la comunità locale, nelle sue varie espressioni;
- c. provvedere al supporto scolastico del minore;
- d. dotarsi di una biblioteca aperta alla consultazione dei minori, anche di piccole dimensioni, fornita sia di idonei sussidi scolastici sia di narrativa;
- e. stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei minori contro gli infortuni;
- f. tenere costantemente aggiornata la cartella personale del minore contenente:
 - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altri relativi al minore;
- g. predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- h. segnalare al servizio sociale comunale i casi di assenza continuativa di oltre 15 giorni dei minori;
- i. relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza raccolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione.

Art. 5 Prescrizioni

Ecceetto che per il periodo delle vacanze scolastiche, durante il quale le attività dell'Ente potrebbero essere sospese per motivi che verranno comunicati anticipatamente all'A.C., per il semiconvitto, oltre agli adempimenti di cui all'art. 2 l'Istituto provvede, specificatamente a:

- garantire l'accoglienza dei minori dalle ore 15,00 alle ore 19,00 escluso sabato e festivi;
- garantire il trasporto, a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, dei minori della propria abitazione all'Istituto e viceversa, nel rispetto dell'orario delle lezioni e delle attività;
- provvedere al doposcuola per i minori in età scolare;
- organizzare giornalmente attività ludiche, sportive e di animazione per i minori che frequentano la scuola materna; per tutti gli altri, almeno due volte la settimana compatibilmente con gli impegni scolastici;
- nel periodo delle festività scolastiche e nei mesi estivi le suddette attività e l'eventuale recupero scolastico, se non sospesi per motivi che verranno comunicati anticipatamente all'A.C., si articoleranno nell'arco dell'intera giornata.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 6 Personale

L'Ente si impegna a fornire per lo svolgimento delle attività in rapporto di associate, socio lavoratore, dipendente, il seguente personale:

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita di diploma di istruzione secondaria di secondo grado,

- insegnanti conformi per numero e qualifica alle disposizioni ministeriali vigenti sia per la scuola materna che per le classi dell'obbligo e superiori (per gli Istituti che forniscono istruzione all'interno della propria struttura);
- personale di assistenza e vigilanza: n 1 unità ogni 20 minori per più turni, (da definire in rapporto all'utenza e ai bisogni connessi);
- personale ausiliario generico: 1 unità ogni 25 minori
- un operzio addetto alla manutenzione;
- un portinaio-custode;
- un assistente sociale anche in convenzione;
- un animatore socio-culturale in convenzione;

In presenza di un numero inferiore di minori a quello previsto nei rapporti suddetti deve essere assicurata comunque l'unità di base del personale indicato.

L'Ente deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione:

L'A.C. ha facoltà di integrare o potenziare specifiche attività, tramite l'impiego di propri operatori (assistenti sociali, psicopedagogisti...), dipendenti e non.

Art.7

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente dee essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

Art. 8

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività a carattere educativo-assistenziale, può avvalersi di volontari (associati o meno). L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.9

Partecipazione alla programmazione

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con le famiglie dei minori ospiti, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i responsabili degli istituti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art.10 Adempimenti e prescrizioni

L'Ente ha l'obbligo di fornirsi di registri di presenza degli assistiti, bollati, numerati e vidimati.

Su tali registri dovranno segnarsi cognome, nome e data di nascita di ciascun minore assistito e giornalmente le presenze e le assenze degli stessi.

Di tale adempimento è personalmente responsabile il legale rappresentante dell'Ente.

Art. 11 Fruizione del servizio pubblico

I minori ospiti e i relativi nuclei familiari hanno diritto ad usufruire delle prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse compatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente

Art.12 Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione del servizio finanziario, e a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale e il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art.13 Corrispettivi

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera, sulla base di apposite contabilità mensile che dovranno essere corredate da relative fatture fiscalmente in regola (qualora l'Ente sia tenuto) e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra risulta essere la seguente:

- Euro 21,50 - tale retta sarà assicurata fino al terzo giorno consecutivo di assenza del minore.
- compensi come sopra determinati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento di costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

L'A.C. provvederà a liquidare le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;

Art. 14 Assenze

Qualora il minore sia stato assente consecutivamente per qualunque causa, ivi compresi i casi di malattia attestati, l'Ente entro il terzo giorno di assenza è obbligato ad informare l'A.C. Nel caso di assenza per malattia dovrà garantirsi il diritto al rientro; è comunque facoltà dall'A.C., trascorsi trenta giorni acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

Gli assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri delle presenze, in sede di ispezione, dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente.

Art. 15 Rimborsi

La contabilità mensili dovrà essere inoltrata all'A.C. chiaramente leggibile e corredate da fotocopie conformi dei registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante o segretario-direttore dell'ente, debbono essere riportati i nominativi dei minori assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.: ove dovessero emergere errori o difformità, questa entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti, già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo del ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 16 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti fino a definizione della controversia.

Art. 17 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito alla applicazione della presente convenzione è affidato ad collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra i pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 18 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 1 anno a decorre da gennaio 2017.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Validità della convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di garantire all'atto della sottoscrizione:

- certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante e ai componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente (D. Lgs. n. 159/2011);
- decreto di iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali sezione minori tipologia istituto di ricovero, in applicazione all'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 20

Registrazione

Per quanto attiene alla registrazione della presente convenzione, essendo una I.P.A.B. (esente a bolli, giusto art. 27/bis - tab. allegata al D.P.R. n. 642/1972) e trattandosi di prestazione non soggetta ad IVA, la registrazione avverrà in caso d'uso.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del C.C. e della normativa in materia.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il foro competente è quello di Marsala, con esclusione di qualsiasi altro foro territorialmente competente.

**A.S.S.A.P. AZIENDA SOCIO SANITARIA ALLA PERSONA
"MARIA ANTONIETTA INFRANCA - SAN GIACOMO"
SERVIZIO SEMICONVITTO PER 10 MINORI**

RETTA GIORNALIERA	N. MINORI	GG. IN UN ANNO	TOTALE RETTE ANNO 2017
€ 21.50	10	250	€ 53.750,00

U.S. n. 2130
Serv. 2



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
SERV. 2 Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari - Ufficio Piano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;

VISTO il D.P.R. n. 370 del 28.06.10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO l'art. 26 della l.r. 9 maggio 1986 n. 22 recante norme relative all'albo regionale delle istituzioni assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTO il D.P.Reg. del 18/01/13, n. 6 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 05/12/09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza inoltrata dall' Ente A.S.S.A.P. M. INFRANCA - SAN GIACOMO con sede legale in Castelvetro Piazza Dante n.1 tendente ad ottenere l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori tipologia Istituto di Ricovero a Semiconvitto sito in Castelvetro Piazza Dante n.1;

VISTO il Decreto R.S. n. 575 del 30.04.13 con il quale è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento fino al 30.12.13 in favore dell' Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della Lr. 22/86 dal Comune di Castelvetro con nota n. 49279 del 29.10.13;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 L'Ente A.S.S.A.P. M. INFRANCA - SAN GIACOMO con sede legale in Castelvetro Piazza Dante n.1 è iscritto al n. 3205 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso l'Istituto di Ricovero a Semiconvitto sito in Castelvetro Piazza Dante n.1 e per una ricettività di n. 40 unità.

ART. 2 L'Ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 3 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 01/00 (trasmessa con nota n. 144 del 14.01.00) e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla Lr. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato - entro il 30 Aprile - l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 6 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

PALERMO, 5 DIC. 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Felicia Guastella)



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_5457030	Data richiesta	04/01/2017	Scadenza validità	04/05/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OPERA PIA RAGGRUPPATA CASA DELLA FANCIULLA CATENA
Codice fiscale	81001110816
Sede legale	VIA DENARO 7 CASTELVETRANO TP 91022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di:

INPS
INAIL

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.